Penale Sent. Sez. 5 Num. 8433 Anno 2020
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
Data Udienza: 21/01/2020

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
ALLEGRA MASSIMO nato a MESSINA il 18/04/1970
ALLEGRA MARCO nato a MESSINA il 26/12/1937

avverso la sentenza del 09/01/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI
che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

udito il difensore
Il difensore di parte civile, avvocato Luccisano deposita conclusioni e nota spese alle quali si riporta.
L'avvocato De' Marsi si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Messina, in data 25.10.2016, aveva condannato Allegra Massimo ed Allegra Marco, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, Galletta Letterio, in relazione al reato continuato di cui agli artt. 110, 81, 56 e 610, c.p., come loro ascritto nel capo d'imputazione, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei suddetti imputati, in relazione alla condotta posta in essere nell'anno 2010, per essere il reato estinto per prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena nella misura di mesi due di reclusione ciascuno, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un solo atto di impugnazione, a firma del loro difensore di fiducia, fondato sui medesimi motivi.

2.1. Con il primo motivo la difesa eccepisce la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio nei confronti di Allegra Massimo, essendovi assoluta incertezza sul soggetto notificatore, sul destinatario, sul luogo di notifica, sulla data della notificazione e sulle rituali attestazioni del ricevente, senza tacere che, al momento della notificazione l'imputato non era convivente con il proprio padre, avendo un distinto nucleo familiare in una diversa città.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'illogicità della motivazione, posto che, come si evince dalla deposizione della stessa persona offesa, l'oggetto della vicenda non è da ricondurre, come erroneamente ritenuto dai giudici di merito, al giudizio civile per usucapione avviato dal Galletta in relazione ad un fondo di proprietà della signora Squitieri Anna, parente degli imputati, a loro volta proprietari di un appezzamento confinante, ma ad una diversa questione, relativa alla derivazione di una condotta d'acqua, operata dal

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Galletta, senza che quest'ultimo ne avesse titolo, posto che il signor Allegra era titolare di una concessione demaniale di derivazione dell'acqua.

2.3. I ricorrenti reiterano, inoltre, più volte, nei singoli motivi di ricorso, le proprie doglianze sulla sussistenza del reato di violenza privata ex art. 610, c.p., in quanto: 1) nessuna costrizione della volontà del Galletta si è verificata in concreto, posto che egli non ha mai mutato o alterato alcuno dei propri comportamenti, continuando a svolgere la sua attività come se nulla fosse, sicché nella condotta degli imputati sarebbero ravvisabili, a tutto voler concedere, solo gli estremi del reato di minaccia; 2) non vi è prova della concreta efficacia intimidatoria delle condotte che, secondo l'assunto accusatorio, sarebbero state commesse in danno della parte civile; 3) non risulta dimostrato che l'episodio del 27 luglio del 2012, che vide come protagonista Allegra Massimo, sia riconducibile alla stessa vicenda addebitata al padre Marco; 4) mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dall'acquisizione della sentenza emessa dal tribunale di Messina, in cui si è affermato che la demolizione del muretto a secco, che la persona offesa ha attribuito all'Allegra Marco, è stata compiuta da un'altra persona, la signora Farite; 5) la mancata approfondita valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, che, essendosi quest'ultima costituita parte civile, andavano valutate con particolare rigore, in considerazione della presenza di ragioni di acredine o di risentimento tra il Galletta e l'Allegra Marco; 6) mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., di cui, ad avviso dei ricorrenti sussistono i presupposti.

3.I ricorsi non possono essere accolti, per le seguenti ragioni.

4. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso, nonché meramente reiterativo di una censura già disattesa dal giudice di primo grado con idonea motivazione

Come si evince, infatti, dalla lettura degli atti, consentita, essendo stato dedotto un *error in procedendo*, il decreto di citazione a giudizio risulta essere stato notificato ad Allegra Massimo in data 15.11.2013 presso il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

domicilio dichiarato dall'imputato, Messina, via Comunale 47, Villaggio Larderia Inferiore, a mani del padre Marco.

Ciò si evince dalla relazione di notifica, a firma dell'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione, Francesco Bonanno, che risulta firmatario del timbro apposto alla suddetta relata (cfr. fol. 40 del relativo fascicolo processuale).

Va, inoltre, rilevato che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazioni, nel caso in cui la notifica del decreto che dispone il giudizio sia effettuata a mani di persona convivente, come tale indicata nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza può essere accolta solo quando il deducente fornisca una prova rigorosa in tal senso.

Prova che, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno fornito

A tal fine, infatti, è inidonea la semplice affermazione di segno contrario o la produzione di certificati anagrafici, con indicazioni difformi dall'attestazione contenuta nella relata di notifica, considerando che la convivenza rileva anche se temporanea, e che la relativa nozione è comunque diversa da quella di coabitazione (cfr. Cass., sez. V, n. 7399 del 6.11.2009, rv. 246092, relativa ad un caso di notifica, ritenuta perfettamente legittima, effettuata a mani del padre del destinatario presso la sede dell'attività commerciale).

Né va taciuto che se l'Allegra Massimo ha cambiato domicilio rispetto a quello dichiarato, dove è stata effettuata la notifica, sarebbe stato suo preciso onere comunicare all'autorità giudiziaria il mutamento successivamente avvenuto, pena la regolarità della notifica effettuata a mani del padre presso il domicilio dichiarato, come affermato da un condivisibile arresto della Suprema Corte (cfr. Cass., sez. II, n. 34917, rv. 256101).

5. Nel resto i ricorsi sono inammissibili, per le seguenti ragioni.

I ricorrenti, infatti, espongono censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. V, 22.1.2013, n. 23005, rv. 255502; Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. III, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508).

Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, anche dopo la novella dell'art. 606, c.p.p., ad opera della l. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. VI, 26.4.2006, n. 22256, rv. 234148).

Sicché il sindacato della Cassazione resta quello di sola legittimità, esulando dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente, come nel caso in esame, una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass., sez. II, 23.5.2007, n. 23419, rv. 236893).

In aggiunta al precedente argomento, va, altresì, rilevata, in relazione al contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi e dalla stessa parte civile, la violazione, da parte dei ricorrenti, del principio della cd. autosufficienza del ricorso, secondo cui anche in sede penale, allorché venga lamentata l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa allegazione ovvero la trascrizione dell'integrale contenuto di tali atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, salvo che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (cfr. Cass.,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sez. I, 17/01/2011, n. 5833, G.; Cass., sez. IV, 10.11.2015, n. 46979, rv. 265053), circostanza non sussistente, in tutta evidenza, nel caso in esame.

Manifestamenti infondati sono anche i rilievi attinenti alla configurabilità del reato di tentativo di violenza privata, posto che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, ai fini della configurabilità del tentativo di violenza privata, non è necessario che la minaccia abbia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, ancorché improduttiva del risultato perseguito, ma è sufficiente che essa sia idonea ad incutere timore e sia diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente (cfr. tra le altre, Cass., sez. V, n. 34124, del 6.5.2019, rv. 276903).

Corretta appare anche la qualificazione delle condotte come tentativo di violenza privata, piuttosto che come minaccia, in quanto, per consolidato insegnamento di questa Corte, di cui il giudice di appello ha dimostrato di avere piena consapevolezza, la differenza tra il delitto di minaccia e quello di violenza privata va individuata nel fatto che mentre nella minaccia l'atto intimidatorio è fine a se stesso e per la sussistenza del reato è sufficiente che l'agente ponga in essere la condotta minatoria in senso generico, trattandosi di reato formale con evento di pericolo, immanente nella stessa condotta; viceversa nella violenza privata la minaccia (o la violenza fisica) funge da mezzo a fine e occorre che essa sia diretta a costringere taluno, come nella fattispecie in esame, a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento non di pericolo ma di danno, rappresentato, in caso di consumazione del reato, dal comportamento coartato del soggetto passivo, dipendente dall'atto di intimidazione (o di violenza) subito (cfr. *ex plurimis,* per la chiarezza del percorso argomentativo, Cass., sez. V, 2.3.1989, n. 9082, rv. 181716).

Né va taciuto che in tutti i reati in cui la "violenza" o "la minaccia" sono elementi costitutivi, l'idoneità della "violenza" o della "minaccia" posta in essere dall'agente per coartare la volontà della vittima deve essere valutata, proprio come fatto dalla corte territoriale, con un giudizio "ex

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ante" (cfr. p. 5), che tenga conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto e della condotta complessivamente posta in essere dal soggetto attivo del reato.

Va, inoltre, rilevato che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un approfondito percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica e conforme all'approdo cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione probatoria delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituita parte civile, che, come è noto, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, rv. 253214), non solo operando uno specifico giudizio sui profili della credibilità personale della persona offesa e dell'attendibilità intrinseca della sua narrazione, ma anche individuando positivi elementi di riscontro a tale narrazione nelle dichiarazioni delle testi Costantino e Savasta (cfr. p. 5).

Del tutto generico appare anche il rilievo relativo alla mancata assunzione della sentenza del tribunale di Messina in precedenza indicata (su cui, peraltro, vi è già stata convincente risposta da parte del giudice di primo grado, il quale ha rilevato che la sentenza riguardava soggetti diversi, sicché sul punto il ricorso appare anche meramente reiterativo).

Come chiarito, infatti, dall'orientamento dominante in sede di legittimità, condiviso dal Collegio, la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando essa, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti determinante per un esito diverso del processo (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. II, 20/03/2013, n. 21884, rv. 255817).

Ed invero i ricorrenti non hanno illustrato le ragioni della decisività della prova non ammessa, se non nel senso di dedurre, con ragionamento meramente probabilistico, che "se i fatti dichiarati dal Galletta non sono veritieri in quanto difformi rispetto al dato contenuto nella sentenza richiamata (dove lo stesso era testimone) è altamente probabile che anche gli altri fatti fossero inveritieri" (cfr. p. 10 del ricorso).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il tema della attendibilità del Galletta, del resto, come si è detto, è stato risolto in maniera esauriente dalla corte territoriale, facendo riferimento ai riscontri rappresentati dalle dichiarazioni della Savasta e della Costantino.

6. Quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., la corte territoriale lo giustifica correttamente alla luce della intensità del dolo, dimostrato dalla reiterazione, in tempi diversi, delle condotte minacciose, unificate sotto il vincolo della continuazione, in danno della parte civile.

Ed invero, come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis, c.p., non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, specie se consumati in un significativo arco temporale, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale", ostativo al riconoscimento del beneficio (cfr. Cass., sez. VI, 20.3.2019, n. 18192, rv. 275955).

Del resto anche il diverso orientamento secondo cui la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione non è da ostacolo al riconoscimento della menzionata causa di non punibilità, richiede pur sempre che si tratti di azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, dovendosi, pertanto, ritenere, collocandosi nella indicata prospettiva, che quando le suddette azioni siano compiute in momenti diversi (come nel caso in esame) o in luoghi diversi, esse siano sintomatiche di una progressione criminosa, a sua volta indicativa di una particolare intensità del dolo, tale da escludere, ai sensi del disposto dell'art. 131 bis, co. 1, c.p., l'esistenza di un'offesa di particolare tenuità e di un comportamento non abituale (cfr. Cass., sez. IV, n. 4649 dell'11.12.2018, rv. 274959).

7. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., ciascuno al pagamento delle spese del procedimento ed, in favore della cassa delle ammende, di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro 3000,00,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), nonché alla rifusione, in favore della parte civile costituita delle spese del presente giudizio di legittimità, che, si fissano in complessivi euro 2000,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 21.1.2020.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale